



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

COMUNICATO STAMPA

Rimini, 19 maggio 2020

Nella giornata odierna la Prefettura ha tracciato un bilancio dei controlli e della relativa attività sanzionatoria.

Al riguardo si riportano i dati complessivi concernenti i controlli effettuati dalle Forze di polizia e gli accertamenti degli illeciti amministrativi commessi nel periodo emergenziale (marzo-maggio 2020) in violazione dei provvedimenti di contenimento e di contrasto della epidemia in corso.

PERSONE CONTROLLATE	72.457
PERSONE SANZIONATE (ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. 25/03/2020, n. 19)	1.997

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti procedurali per i cittadini che nel periodo emergenziale abbiano violato le misure adottate con decreti governativi o regionali.

Il sistema sanzionatorio, delineato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 per il mancato rispetto delle misure di contenimento del rischio sanitario derivante dalla diffusione del virus COVID-19, previste dall'art. 1 del medesimo decreto, si basa fondamentalmente sulla distinzione di due categorie di illeciti:

1. ordinarie violazioni delle misure di contenimento, che costituiscono **illeciti amministrativi** puniti con sanzioni amministrative pecuniarie (pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 3.000) e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);
2. specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla **misura della quarantena perché risultate positive al virus** (art. 1, comma 2, lett. e), costituente **reato** ai sensi dell'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto-legge sopra citato).

Ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto-legge n. 19/2020, per gli illeciti amministrativi sopra indicati, il procedimento amministrativo sanzionatorio è regolato in generale dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sotto il profilo dell'accertamento e dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di pagamento in misura ridotta.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio si articola nelle seguenti fasi:

- accertamento e contestazione (redazione di apposito verbale);
- eventuale pagamento del verbale in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione del verbale;
- istruttoria (eventuali scritti difensivi e/o audizione del trasgressore entro 30 giorni dalla notifica del verbale);
- decisione (ordinanza di ingiunzione o di archiviazione).

La sanzione definitiva (ordinanza) è irrogata, a conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio sopra descritto, dal Prefetto o dalla Autorità che ha adottato le misure restrittive (Regione o Comune).



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

Al riguardo, è necessario chiarire che la redazione del verbale di accertamento e di contestazione segna l'apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio. L'eventuale pagamento del verbale in misura ridotta conduce alla conclusione anticipata di tale procedimento.

In caso di mancato pagamento del verbale in misura ridotta il procedimento prosegue fino alla fase decisoria, in cui l'Autorità competente emetterà ordinanza di ingiunzione o di archiviazione.

Con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori qui considerati giova sottolineare che è impugnabile esclusivamente l'Ordinanza finale davanti alla Autorità Giudiziaria, a differenza di altri procedimenti sanzionatori (ad es. illeciti amministrativi stradali) in cui è possibile, di regola, impugnare il verbale di accertamento e di contestazione davanti al Prefetto o alla Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace), salvo eccezioni (verbali non obblabili).

È bene precisare che nei casi in cui trova applicazione la sanzione accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni), all'atto dell'accertamento di alcune specifiche violazioni, espressamente indicate al comma 2 del citato art. 4, l'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

L'efficacia afflittiva della sanzione accessoria della chiusura provvisoria è ulteriormente rafforzata dalla previsione della sua applicazione nella misura massima in caso di reiterazione della violazione.

Nella fase decisoria spetta al Prefetto la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, con riferimento agli illeciti amministrativi costituiti dalle violazioni delle misure adottate con decreti presidenziali.

Diversamente, per gli illeciti amministrativi costituiti dalle violazioni delle misure regionali o infraregionali indicate all'art. 3 del citato decreto-legge, spetta, a seconda dei casi, alle Autorità che le hanno adottate (Regioni o Comuni) l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

Infine, con riferimento alla sopravvenuta depenalizzazione di alcuni reati precedentemente previsti nel periodo emergenziale, è necessario precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato decreto-legge, le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.

Infine, per i reati depenalizzati la comunicazione della notizia di reato, precedentemente inoltrata alla Autorità Giudiziaria, sarà seguita da un atto di contestazione dell'illecito da parte della Autorità competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l'AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano oggi 16 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente, il totale è di oltre 1.550 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 5, comunicati dalla Regione.

I casi odierni riguardano una donna e 4 uomini. Uno di essi è ricoverato, mentre, gli altri sono in isolamento domiciliare.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

Oggi non sono stati comunicati ulteriori decessi.

Si attestano dunque su 2.103 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, 2.001 residenti in provincia e 102 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Con riferimento all'aggiornamento dei dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Alla luce di quanto rappresentato, si riporta di seguito il prospetto dei dati, divisi per Comune di residenza/domicilio, indicanti il numero complessivo delle persone diagnosticate positive dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nonché le persone decedute, i guariti, e i pazienti attuali:

COMUNE	POSITIVI	DECESSI	GUARITI	PAZIENTI ATTUALI
Rimini	779	93	571	115
Cattolica	265	33	191	41
Riccione	252	35	192	25
Misano Adriatico	126	16	104	6
San Giovanni in M.	135	14	113	8
Santarcangelo	72	3	55	14
San Clemente	38	5	31	2
Montescudo/MonteC.	40	2	34	4
Morciano	44	4	32	8
Coriano	79	7	65	7
Novafeltria	33	3	24	6
Bellaria Igea Marina	47	4	35	8
Saludecio	23	4	14	5
Verucchio	21	2	15	4
Pennabilli	10	1	7	2
Mondaino	11	1	9	1
San Leo	9	0	5	4
Montefiore Conca	9	0	7	2
Gemmano	4	0	4	0
Montegridolfo	6	1	5	0
Talamello	4	0	4	0
Poggio Torriana	7	1	5	1
Maiolo	3	0	2	1
Sant'Agata Feltria	1	0	1	0
TOTALE	2.017	229	1.524	264